

Non occorrerà più dichiarare le esportazioni verso il Titano nell'elenco riepilogativo

E-fattura tra Italia e San Marino

Dall'1 ottobre per cessioni di beni e prestazioni di servizi

DI FRANCO RICCA

Al via la fatturazione elettronica nei rapporti tra operatori italiani e sammarinesi: da venerdì 1° ottobre 2021, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, le fatture potranno essere emesse/recapitate tramite il sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. Dalla stessa data non occorre più dichiarare le esportazioni verso San Marino nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie. Per le cessioni di beni B2B, l'utilizzo dell'e-fattura, con l'osservanza delle regole tecniche fissate dall'agenzia con il provvedimento del 5 agosto 2021, diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2022, fatte salve le ipotesi di esonero previste dalla legge. Lo prevede il dm 21 giugno 2021 sulla ridefinizione della disciplina Iva degli scambi tra l'Italia e la repubblica del Titano, le cui disposizioni entrano in vigore, appunto, il 1° ottobre prossimo. Da tale data cesseranno pertanto di applicarsi le norme del 24 dicembre 1993, che tra l'altro impongono ai venditori italiani di prendere nota della convalida della fattura, da parte dell'ufficio tributario sammarinese, nel registro delle fatture emesse, nonché di indicare la cessione nell'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello Intrastat), qualora dovuto per via dell'effettuazione di cessioni intracomunitarie.

Le regole di tassazione e le procedure. Sotto il profilo sostanziale, non cambia nulla: il principio fondamentale degli scambi di beni tra i due paesi è quello secondo cui l'Iva è riscossa dal paese di destinazione se l'acquirente è un soggetto passivo, mentre è riscossa dal paese di partenza negli scambi B2C.

Pertanto:

- le cessioni di beni trasferiti dall'Italia verso la repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di cessionari ivi identificati come operatori economici, costituiscono operazioni non imponibili;

- le cessioni di beni provenienti da San Marino ed introdotti nel territorio nazionale, effettuate nei confronti di soggetti passivi, sono imponibili in Italia secondo le disposizioni dell'art. 71, dpr 633/72. Confermato anche il doppio meccanismo di tassazione: l'Iva, in Italia, può essere assolta, alternativamente, dal fornitore sammarinese, il quale provvederà quindi a versarla al proprio ufficio tributario e a rivalersi in fattura nei confronti del cessionario italiano, oppure da quest'ultimo con il meccanismo dell'inversione contabile, previa integrazione della fattura ricevuta dal fornitore.

Nei rapporti B2C, invece, le cessioni di beni inviati dall'Italia a San Marino sono normali operazioni imponibili nel nostro paese, mentre per le cessioni di beni introdotti in Italia con provenienza da San Marino è dovuta l'imposta sammarinese; fanno eccezione le vendite a distanza, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e gli acquisti di beni da parte di enti non commerciali.

Quanto alle condizioni per la imponibilità delle cessioni B2B verso San Marino, occorre anzitutto che l'acquirente sammarinese comunichi il proprio numero identificativo al fornitore. I beni devono essere accompagnati da un documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare le parti dell'operazione, con le caratteristiche di cui al dpr n. 472/1996. E' inoltre necessario:

a) in caso di fattura elettroni-

ca, che l'ufficio tributario sammarinese abbia convalidato la regolarità della stessa, dando comunicazione telematica all'agenzia delle entrate, che a sua volta renderà disponibile tale comunicazione al cedente

b) in caso di fattura cartacea, che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario con le annotazioni e il timbro dell'ufficio tributario sammarinese.

Le cessioni di beni verso e da San Marino, nonché le cessioni assimilate (c.d. trasferimenti senza vendita, già previsti in ambito intracomunitario e ora introdotti anche nei rapporti con San Marino), si considerano effettuate al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio nazionale o da quello sammarinese. Se però gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, nonché per i contratti estimatori e simili, le cessioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, ma non oltre un anno dalla consegna o spedizione dei beni; ciò a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto che accompagna i beni. Resta fermo l'effetto anticipatorio dell'operazione qualora, anteriormente agli eventi che ne comportano l'effettuazione, sia emessa fattura o sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo: in tal caso, l'operazione si considera effettuata nei limiti di quanto fatturato o pagato.

— © Riproduzione riservata — ■

